



Legge federale sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV)

Disegno variante ottimizzazione

Modifica del [data]

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del [Datum]¹,
decreta:*

I

La legge del 20 marzo 2009² sul trasporto di viaggiatori è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

In tutta la legge «offerta di trasporto» è sostituito con «offerta».

Art. 9 cpv. 4

4 Nel caso di offerte oggetto di ordinazione, l'UFT può inoltre ritirare la concessione se l'impresa non adempie, in più punti o in un punto essenziale, una convenzione sugli obiettivi di cui all'articolo 31a^{ter}.

Art. 28 cpv. 2

2 La Confederazione non partecipa all'ordinazione di offerte del traffico locale e di quelle senza funzione di collegamento.

Art. 29 cpv. 1 lett. c e 2

¹ La Confederazione indennizza unicamente le imprese:

- c. che gestiscono come settori distinti almeno il traffico regionale viaggiatori ordinato congiuntamente e l'eventuale infrastruttura ferroviaria;

² Il Consiglio federale può prevedere deroghe a queste condizioni per le imprese a traffico ridotto e le imprese straniere con poche linee in Svizzera.

¹ FF 20XX ...

² Allegato 1 della LG del 20 marzo 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU 2009 5597)

Art. 30a Credito d'impegno

L'Assemblea federale stanZIA, di volta in volta per quattro anni, un credito d'impegno per la quota federale dell'indennità per i costi non coperti dell'offerta ordinata congiuntamente da Confederazione e Cantoni.

Art. 31 cpv. 2

² Per le offerte di cui all'articolo 28 capoversi 1–4 la Confederazione può accordare contributi e mutui senza interessi, in particolare per promuovere soluzioni innovative.

Art. 31a Determinazione dell'offerta

¹ Il Consiglio federale disciplina i principi dell'offerta d'intesa con i Cantoni.

² Nel determinare l'offerta e l'indennità i committenti tengono conto innanzitutto della domanda. Inoltre si considerano:

- a. la messa a disposizione di collegamenti di base adeguati;
- b. gli imperativi della politica regionale, in particolare le esigenze inerenti allo sviluppo economico delle regioni periferiche e di montagna;
- c. gli imperativi della politica di pianificazione del territorio;
- d. gli imperativi della protezione dell'ambiente;
- e. le esigenze delle persone con disabilità.

Art. 31a^{bis} Indici finanziari e qualitativi

¹ In relazione all'ordinazione di offerte di cui all'articolo 28 l'UFT può rilevare ed elaborare indici finanziari e qualitativi.

² Sulla base degli indici finanziari e qualitativi la Confederazione effettua un confronto sistematico (benchmark) di tutte le offerte oggetto di ordinazione.

³ L'UFT pubblica gli indici finanziari e qualitativi nonché il confronto sistematico in forma appropriata.

Art. 31a^{ter} Convenzione sugli obiettivi

¹ Per le offerte ordinate congiuntamente Confederazione e Cantoni concludono con l'impresa una convenzione sugli obiettivi.

² Mediante la convenzione sugli obiettivi è possibile concordare:

- a) obiettivi di prestazione riguardanti la qualità, la quantità, i proventi e i costi dell'offerta che l'impresa deve raggiungere in un determinato periodo nonché misure nel caso in cui gli obiettivi non siano raggiunti;
- b) un sistema di bonus-malus applicabile alla qualità e agli indici finanziari;
- c) principi per lo sviluppo a medio termine dell'offerta;
- d) lo svolgimento annuale della procedura di ordinazione.

³ Il Consiglio federale disciplina i casi eccezionali per i quali non è obbligatorio concludere una convenzione sugli obiettivi.

Art. 31a^{quater} Indennità e convenzione sull'offerta

¹ Le offerte ordinate congiuntamente da Confederazione e Cantoni e la relativa indennità sono convenute anticipatamente per scritto tra i committenti e l'impresa in una convenzione sull'offerta, sulla scorta degli eventuali conti di previsione dell'impresa.

² La convenzione sull'offerta conferisce all'impresa un diritto a sé stante all'indennità nei confronti di ogni committente.

³ Il Consiglio federale definisce il contenuto della convenzione sull'offerta più in dettaglio.

Art. 31b Procedura di ordinazione

¹ La procedura di ordinazione è svolta ogni due anni, salvo che la convenzione sugli obiettivi non ne preveda una annuale. L'UFT armonizza la procedura di ordinazione con la periodicità dell'orario.

² Il Consiglio federale stabilisce i dettagli della procedura di ordinazione nonché i principi per l'indennità d'intesa con i Cantoni.

Art. 31b^{bis} Composizione delle controversie

¹ Se per l'offerta ordinata congiuntamente i committenti e le imprese non riescono ad accordarsi su una convenzione sull'offerta o su una convenzione sugli obiettivi oppure sulla loro applicazione, l'UFT determina l'offerta e l'indennità.

Art. 32a cpv. 3

³ In assenza di una convenzione, l'offerta può essere ordinata presso l'impresa che nella procedura di messa a concorso ha ottenuto l'aggiudicazione per il tratto di linea situato nello Stato confinante.

Art. 32b Coordinamento con la concessione

¹ Le procedure di messa a concorso delle offerte ordinate congiuntamente da Confederazione e Cantoni o di quelle ordinate solo dai Cantoni sono coordinate con le procedure di rilascio o di rinnovo della concessione.

² La durata di validità dell'offerta prevista nella documentazione relativa alla messa a concorso è determinante per stabilire la durata della concessione.

³ Per le offerte ordinate congiuntamente da Confederazione e Cantoni l'UFT notifica la decisione di aggiudicazione e il rilascio o il rinnovo della concessione nella stessa decisione.

Art. 32c cpv. 2 lett. b e c

² Nel periodo di durata della concessione i committenti mettono a concorso l'offerta oggetto di ordinazione se l'impresa:

- b. non adempie, in diversi punti o in un punto importante, una convenzione sugli obiettivi, in particolare non ottiene il miglioramento richiesto del prezzo, della qualità o della quantità dell'offerta e la convenzione per questo caso preveda quale sanzione la messa a concorso.
- c. *Abrogata*

Art. 32d cpv. 1

¹ Nella procedura di messa a concorso i committenti delle offerte ordinate congiuntamente osservano i seguenti principi:

² *Concerne soltanto il testo francese*

Art. 32e cpv. 1

¹ I committenti delle offerte ordinate congiuntamente possono esigere dalle imprese la prova della loro idoneità finanziaria, economica, tecnica e gestionale. A tal fine, precisano i criteri di idoneità.

Art. 32f, frase introduttiva

I committenti delle offerte ordinate congiuntamente possono escludere un'impresa dalla procedura di messa a concorso, in particolare se:

Art. 32g cpv. 1

¹ I committenti delle offerte ordinate congiuntamente aggiudicano l'offerta messa a concorso all'impresa che ha presentato l'offerta più favorevole dal profilo economico.

Art. 32h *Revoca della decisione di aggiudicazione*

I committenti delle offerte ordinate congiuntamente possono revocare la decisione di aggiudicazione per gli stessi motivi per cui possono escludere un'impresa dalla procedura.

Art. 32k *Decisione di aggiudicazione*

¹ Non appena la decisione di aggiudicazione è passata in giudicato, i committenti concludono con l'impresa una convenzione sugli obiettivi di cui all'articolo 31a^{ter}.

Art. 32l cpv. 1

¹ Se un'offerta oggetto di un'ordinazione congiunta è ordinata presso una nuova impresa in seguito a una messa a concorso, su richiesta dei committenti l'impresa

precedentemente incaricata deve trasferire alla nuova impresa, al valore contabile residuo, i mezzi d'esercizio acquisiti appositamente per l'offerta, sempreché tali mezzi d'esercizio siano di importanza fondamentale per le linee oggetto del concorso.

Sezione 6b (art. 33–33a)

Abrogata

Art. 36 Riserva speciale

¹ L'impresa che non può coprire i costi globali delle offerte ordinate congiuntamente da Confederazione e Cantoni, inclusi i miglioramenti d'offerta ordinati da un solo committente sulle linee dell'offerta ordinata congiuntamente, per mezzo dei suoi ricavi e indennità, risponde essa stessa del suo disavanzo. Essa lo riporta nel nuovo esercizio.

² Se i ricavi e le indennità superano i costi globali delle offerte ordinate congiuntamente da Confederazione e Cantoni, inclusi i miglioramenti di queste offerte ordinati da un solo committente, l'impresa attribuisce almeno due terzi di tale eccedenza a una riserva speciale per la copertura di disavanzi futuri. Se la riserva speciale supera il 25 per cento della cifra d'affari annuale delle offerte ordinate congiuntamente o l'importo di 12 milioni di franchi, l'impresa può disporre liberamente dell'eccedenza.

³ I committenti delle offerte del traffico concessionario non ordinate anche dalla Confederazione possono prescrivere all'impresa una riserva speciale di cui al capoverso 2. In caso contrario l'impresa può disporre liberamente dell'eventuale eccedenza. Può accantonarla integralmente o in parte per la copertura di disavanzi futuri dello stesso settore.

⁴ Se un'impresa non riceve più indennità deve sciogliere la rispettiva riserva speciale.

Art. 37 cpv. 1 e 4

¹ I conti e i bilanci devono essere chiusi alla fine dell'anno di esercizio. Le imprese che hanno ricevuto indennità o aiuti finanziari dalla Confederazione presentano il conto annuale, con i pertinenti documenti giustificativi, all'UFT. L'UFT può chiedere alle imprese ulteriori documenti.

⁴ Oltre alla verifica dei conti nell'ottica del diritto dei sussidi, l'UFT può effettuare verifiche approfondite presso le imprese di trasporto. Se necessario, l'UFT può prendere visione della documentazione circa la gestione delle imprese di cui al capoverso 1.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.